

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 – Presupposto dell’imposta	» 3
Art. 3 – Soggetti passivi	» 3
Art. 4 – Soggetti attivi	» 3
Art. 5 – Base imponibile	» 4
Art. 6 – Base imponibile dei fabbricati	» 4
Art. 7 – Area di pertinenza del fabbricato	» 4
Art. 8 – Base imponibile degli immobili di interesse storico	» 5
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D	» 5
Art. 10 – Base imponibile delle aree fabbricabili	» 5
Art. 11 – Base imponibile delle aree fabbricabili, in caso di costruzione in corso di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio	» 6
Art. 12 – Base imponibile dei terreni agricoli	» 6
Art. 13 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta	» 6
Art. 14 – Diversificazione tariffaria	» 7

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 - Abitazione principale - Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale	» 7
Art. 16 – Detrazioni per l’abitazione principale	» 7
Art. 16 bis – Ulteriore detrazione per l’abitazione principale.....	» 8
Art. 16 ter – La detrazione per l’abitazione principale per gli ex coniugi-.....	» 8
Art. 17 – Riduzioni di imposta	» 8
Art. 18 --Esenzioni.....	» 9

TITOLO III
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTENZIOSO

Art. 19- Dichiarazioni ICI	» 10
Art. 20 - Versamenti	» 10
Art. 21 – Accertamenti d’imposta	» 11
Art. 22 – Accertamenti con adesione	» 11
Art. 23 – Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione	» 11
Art. 24 – Procedura per l’accertamento con adesione	» 12
Art. 25 – Atto di accertamento con adesione	» 12
Art. 26 - Attività di controllo	» 12
Art. 27 - Rimborsi	» 13
Art. 28 - Interessi	» 13
Art. 29 - Contenzioso	» 13

TITOLO IV
NORME SANZIONATORIE

Art. 30 – Sanzioni Amministrative	» 13
---	------

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Norme di rinvio	» 13
Art. 32 – Norme abrogate	» 13
Art. 33 – Entrata in vigore	» 14

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli o con altra destinazione urbanistica così come definiti nei successivi articoli di questo titolo siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di terreni e di immobili, ovvero il titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale d, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese o distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario.

Art.4

Soggetti attivi

1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa dal Comune, in una delle forme, anche disgiunte, previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
2. L'imposta può essere versata anche tramite modello F24.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo anche con firma stampigliata ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 549/95.

Art.5 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili come determinato a norma di questo titolo.

Art.6 **Base imponibile dei fabbricati**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale c/1 (negozi e botteghe);

50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale a/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti;

140 volte per i fabbricati iscritti in categoria catastale B (immobili per uso di alloggi collettivi).

2. I fabbricati eventualmente risultanti non censiti al catasto edilizio urbano dovranno essere dichiarati, a cura del soggetto passivo interessato, all'Agenzia del Territorio con le procedure previste dal D.M. 19/04/1994 n. 701.
3. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Art.7 **Area di pertinenza del fabbricato**

1. Per area, costituente pertinenza del fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/92, si intende l'area asservita al fabbricato ai sensi degli artt. 817 e seg. del Codice Civile.
2. L'area annessa al fabbricato e nei confronti del quale è stata costituita pertinenza catastale è considerata edificabile ai fini di un'autonoma imposizione ICI, sulla base della potenzialità edificatoria prevista dal piano regolatore vigente, dagli strumenti urbanistici generali e/o da piani attuativi.

3. L'area di cui al comma 2, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di edificabilità superiore ai metri cubi 200.

Art.8

Base imponibile degli immobili di interesse storico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art.9

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, all'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 10

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Qualora l'area edificabile di cui al paragrafo precedente, presenta dei vincoli edificatori, da accertare da parte del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale tramite relazione dettagliata, la Giunta comunale è autorizzata a determinare abbattimenti al valore inizialmente previsto. I criteri di valutazione avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area. Qualora il contribuente abbia dichiarato ed abbia effettuato il versamento della corrispondente imposta in misura superiore a quella derivante dal valore predeterminato dall'Amministrazione, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5bis del decreto legge 11 luglio, n. 333 agli effetti di indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3 . Non sono considerate edificabili

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

b) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'agevolazione non trova applicazione per le Società e/o persone giuridiche.

Ai fini dell'agevolazione di cui sopra gli imprenditori agricoli, persone fisiche, devono essere iscritti nel registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 (CCIAA), come previsto dall'art. 2 del D.L. 262/2006.

Art.11

Base imponibile delle aree fabbricabili, in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

In caso di edificazione dell'area , (sulla quale insisteva il fabbricato demolito),di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31 comma 1, lettere c), d),ed e)della Legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della citata Legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione , ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art.12

Base imponibile dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.

Art. 13

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune.

Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione dell'aliquota entro il termine di cui al comma 1, l'aliquota previgente si intende prorogata di anno in anno.

Art. 14 **Diversificazione tariffaria**

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TITOLO II **AGEVOLAZIONI - ESENZIONI**

Riduzioni, agevolazioni, esclusioni e esenzioni sono da richiedere a pena di decadenza entro la data di presentazione della dichiarazione ICI dell'anno nel corso del quale il contribuente intende far valere quella riduzioni, agevolazioni, esclusioni e esenzioni.

Art. 15 **Abitazione principale - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, **salvo prova contraria**.

2. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) gli immobili di soggetti passivi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Aire, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

Si considerano pertinenti anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero entro un raggio non superiore a 500 metri.

Art. 16 **Detrazione per l'abitazione principale**

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della categorie catastali A1, A8,A9 del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare sopra citata è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Con la deliberazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 258,23 euro, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 16 bis
Ulteriore detrazione per l'abitazione principale

..... *Abrogato*

Art. 16 ter
Le detrazioni per l'abitazione principale per gli ex coniugi

..... *Abrogato*

Art. 17
Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

2. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett C), D) ed E), della Legge 5/08/1978 N° 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, ossia la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile;

3. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature);

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/00, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche,

documentazione fotografica, provvedimenti amministrativi, ecc..) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata alla obbligatoria dichiarazione di variazione ICI relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la predetta condizione, che comunque non può essere inferiore ai sei mesi. La presentazione della comunicazione e della dichiarazione di cui sopra deve essere presentata, pena decadenza da tale possibile riduzione, nei termini di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

Art. 18 Esenzioni

1. Si confermano le esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504.

E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo (a eccezione delle categorie A1, A8,A9) comprese le sue PERTINENZE cioè quelle destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

2. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 59 D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 7, comma 2bis L. 2 dicembre 2005 n. 248, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività ivi svolte dallo stesso Ente.

3. L'art. 1, comma 3, del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/7/2008, n. 126, estende l'esenzione dal pagamento dell'imposta nei casi previsti dall' art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, al comma 3 bis, introdotto dall'art. 1 comma 6 lettera b), della Legge 24/12/2007, n. 244.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che il soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

TITOLO III DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 19 Dichiarazioni ICI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni

intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

2. L'obbligo della dichiarazione di cui al comma precedente permane per tutti i soggetti interessati fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali come previsto dalla legge 248/2006.

3. Comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui al comma 1 permane per tutti i contribuenti in relazione ai dati e alle notizie connesse al pagamento dell'imposta che non si ricavano dal sistema di interscambio con l'Agenzia del Territorio. (*art.3 bis del D.Lgs 463/97*)

Ai fini esemplificativi si elencano i casi in cui si rende ancora obbligatorio la presentazione della dichiarazione ICI:

Motivazione	Fattispecie
Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta	<ul style="list-style-type: none"> - fabbricati inagibili - fabbricati inabitabili - riduzioni e agevolazione di cui all'art.8 del D.Lgs 504/92 e s.m.i.
Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche	<ul style="list-style-type: none"> - costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali) - immobili cat. D per i quali il valore dell'Ici si calcola sul valore contabile fino all'attribuzione della rendita catastale - unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell'anno di riferimento - interventi di ristrutturazione - variazione del valore imponibile dell'area edificabile

4. Il Funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'adempimento previsto da questo articolo, nonché le modalità per esercitarlo, con manifesti o con altra forma di informazione.

Art. 20 Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei termini e nei modi previsti dal comma 2, art.10, del D.Lgs n. 504/92 e successive modificazioni. Si considerano regolari i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'art. 4, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

2. I versamenti, arrotondati all'unità di euro ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 296/2006, non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad € 12,00.

Art. 21 Accertamenti d'imposta

1. Gli avvisi di accertamento emessi devono essere notificati al contribuente, entro i termini previsti dalle norme in materia con imputazione delle spese di notifica da quantificarsi forfettariamente in € 5,00 per ogni atto notificato. La notificazione degli avvisi di accertamento può essere fatta anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 22

Accertamento con adesione

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente limitatamente alle basi imponibili relative alle aree fabbricabili di cui al comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, nonché nei casi previsti dall'art. 10 della legge 27/07/2000 n. 212.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 23

Avvio del Procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia con raccomandata A.R., ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 24

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 22 e 23 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 25

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del servizio ICI o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione è dovuta nella misura minima, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, ed è ridotta a un quarto.

Art. 26

Attività di controllo

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
2. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera p del D. Lgs 446/97, al personale dell'ufficio tributi sono attribuiti, previa deliberazione di approvazione di relativo regolamento da parte della Giunta Comunale, compensi incentivanti ai fini sia del potenziamento degli uffici tributari del Comune sia per l'attivazione di controlli incrociati coordinati con le strutture dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, in possesso di dati rilevanti inerenti al patrimonio edilizio. Tali incentivi, da erogare al personale addetto, saranno stabiliti dal regolamento comunale entro i limiti dal 3 al 10 per cento. La ripartizione del fondo è operata dal funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili fra il personale addetto all'ufficio in proporzione all'effettivo apporto individuale.

Art. 27

Rimborsi

Il Comune dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza a seguito di istanza del contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. I rimborsi non verranno eseguiti qualora l'imposta da restituire sia inferiore ad € 12,00=.

Art. 28
Interessi

La misura annua degli interessi è determinata con riferimento al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Art. 29
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV
NORME SANZIONATORIE

Art. 30
Sanzioni Amministrative

Per le sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili si applicano quelle previste dall'art. 14 del D.Lgs.504/1992, modificato dal D.Lgs. n. 473/1997.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 32
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti ed in particolare , il precedente regolamento comunale.

Art. 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di Legge. Per quanto non ivi previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore e che regolano l'Imposta Comunale sugli Immobili.

COMUNE DI VERTOVA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione CC nr.08 del 07/03/2007
Modificato con deliberazione CC nr.01 del 16/03/2008
Modificato con deliberazione CC nr.06 del 02/03/2009